



CAPITANERIA DI Porto DI RAVENNA

ORDINANZA N° 77 / 2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

- Viste: le note nn° 13/24354 e 13/0613 rispettivamente del 17.12.2001 e 22.02.2002 con le quali questa Capitaneria di Porto dettava disposizioni in merito alla sicurezza della navigazione con particolare riferimento alla navigazione ed al transito di navi al traverso delle rampe di ormeggio utilizzate dai traghetti che effettuano la navigazione fra le sponde di Porto Corsini e Marina di Ravenna;
- Visto: l'esito della riunione tenutasi in data 29.06.2013 nei locali di questa Capitaneria di Porto;
- Vista: l'ordinanza n° 62/2005 del 15.12.2005 con il quale è stato approvato il "Regolamento per la navigazione del traghetto fra le sponde del porto canale di Ravenna";
- Visto: il Decreto Legislativo n° 272 del 27/07/1999 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale);
- Considerato: necessario salvaguardare la sicurezza della navigazione ed il regolare svolgimento del traffico marittimo nel porto di Ravenna durante la navigazione del traghetto fra le sponde del canale portuale di Ravenna;
- Ritenuto: necessario aggiornare le disposizioni di cui al precitato "Regolamento", approvato con ordinanza n° 62/2005 del 15.12.2005, anche in considerazione delle maggiori dimensioni e dei pescaggi delle navi che transitano nel canale portuale di Ravenna;
- Visti: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- Visti: gli atti d'ufficio.

ORDINA

- Art. 1) E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per la navigazione del traghetto fra le sponde di Porto Corsini e Marina di Ravenna del porto canale di Ravenna", che entra in vigore dalle ore 00.01 del 22/07/2013.
L'ordinanza n° 62/2005 del 15/12/2005 è abrogata.
- Art. 2) E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, i cui contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato.

Ravenna 15 /07/2013

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE DEL TRAGHETTO FRA LE SPONDE DI PORTO CORSINI E MARINA DI RAVENNA DEL PORTO CANALE DI RAVENNA

Art. 1

Il servizio traghetto di passeggeri e veicoli (esclusi i veicoli che trasportano merci pericolose di cui al D.P.R. 06/06/2005 n°134) fra le sponde di Porto Corsini e Marina di Ravenna, deve essere svolto in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 2

I punti di attracco sono quelli individuati ed assegnati dalla Capitaneria di Porto di Ravenna.

Eventuali deroghe, salvo casi di forza maggiore, devono essere preventivamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto che stabilisce le condizioni necessarie.

La società armatrice dei traghetti è tenuta a garantire il servizio in forma gratuita quando l'A.M. ne ravvisi la necessità per il servizio marittimo e portuale e/o di ordine pubblico.

Art. 3

Salvo casi di forza maggiore, le unità impiegate nel servizio di traghetto fra le sponde di Porto Corsini e Marina di Ravenna hanno l'obbligo di:

- a) prestare ascolto continuo sul canale marino 12 VHF;
- b) non avere a bordo passeggeri e/o veicoli durante il transito delle navi aventi obbligo di pilotaggio;
- c) non intralciare le manovre e la navigazione di navi, galleggianti e unità in transito al traverso delle banchine loro destinate per l'ormeggio. A tal fine il conduttore del traghetto, prima di scostare dalla banchina, deve assicurarsi che le navi, i galleggianti e le unità in movimento siano ad una distanza tale da non intralciarne la rotta e, comunque, deve attendere che gli stessi abbiano oltrepassato gli specchi acquei interessati dalle manovre del traghetto.
- d) raggiungere l'ormeggio assegnato sito in Marina di Ravenna qualora vi sia una nave, avente obbligo di pilotaggio, in uscita. Pertanto il conduttore del traghetto impegnato nel servizio in questione deve porre la massima attenzione alle comunicazioni del pilota a bordo della precitata nave. A tal fine, il pilota deve effettuare le previste comunicazioni relative al traffico portuale con adeguato anticipo ed in tempo utile tale da consentire al conduttore del traghetto di effettuare la navigazione ovvero sbarcare veicoli e passeggeri affinché siano assicurate le condizioni generali di sicurezza;
- e) sospendere il servizio qualora, a giudizio del conduttore, le condizioni meteo marine e/o di visibilità non permettano un sicuro e rapido attraversamento del canale ovvero non permettano di vedere a distanza di sicurezza le navi in movimento.
- f) avere un perfetto assetto di navigabilità;
- g) esporre, in luogo ben visibile, una tabella indicante la portata massima di persone e/o mezzi trasportabili; esporre, altresì, i certificati di sicurezza rilasciati dall'Autorità Marittima ed in forma riassuntiva, le norme di sicurezza di cui al successivo articolo 5.
- h) mostrare, quando in navigazione, dal tramonto al sorgere del sole e/o nei periodi di visibilità ridotta, un fanale a luce bianca visibile per tutto l'orizzonte.

Art. 4

E' fatto obbligo alla Società armatrice dei traghetti di comunicare preventivamente all'Autorità Marittima i periodi dell'anno in cui saranno impiegati per il servizio due traghetti contemporaneamente.

In tal caso, i traghetti dovranno, in caso di transito di navi aventi obbligo di pilotaggio, restare agli ormeggi assegnati senza avere a bordo passeggeri e/o veicoli.

Art. 5

Le norme di sicurezza da osservare durante le fasi di imbarco/sbarco sul/dal traghetto, sono le seguenti:

- a) devono essere osservate le segnalazioni di via libera o di stop del semaforo – sistemato in banchina – azionato dal Comando di bordo. In caso di avaria del semaforo, il personale di bordo deve provvedere direttamente a regolamentare le operazioni di imbarco/sbarco;
- b) il conduttore del traghetto, qualora sussistano particolari condizioni di marea, di vento o altro, deve adeguatamente dosare l'uso dei propulsori per assicurare l'ottimale assetto del portellone di accesso sulla rampa dell'invaso;
- c) i mezzi imbarcati sul traghetto devono essere frenati (freno a mano azionato e prima marcia inserita);
- d) il motore dei veicoli deve essere tenuto acceso solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco;
- e) i veicoli devono essere disposti all'interno delle apposite corsie segnalate sul ponte del traghetto in modo tale che, almeno da un lato, possano comunque consentire l'uscita dall'abitacolo;
- f) il portellone d'imbarco deve essere alzato solo dopo che il personale di bordo si sia accertato della corretta sistemazione dei veicoli e dei passeggeri imbarcati;
- g) il portellone opposto a quello di accesso deve essere sempre tenuto alzato;
- h) il traghetto non deve iniziare l'allontanamento dalla banchina se non dopo che il personale di bordo abbia verificato che entrambi i portelloni siano completamente alzati;
- i) il traghetto, una volta partito, non può interrompere la traversata e ritornare alla banchina di partenza se non in casi di comprovata particolare emergenza;
- l) in fase di attracco, il portellone deve essere abbassato solo dopo che il traghetto abbia fermato il proprio abbrivio;
- m) le operazioni di movimentazione dei portelloni devono essere adeguatamente segnalate con dispositivo acustico e con luce gialla lampeggiante.

Art. 6

Sono vietate la sosta ed il transito sulle rampe o sulle banchine d'ormeggio dei traghetti di veicoli e/o persone non interessati alle operazioni di imbarco/sbarco.

Art. 7

I conducenti dei mezzi destinati al trasporto merci devono esibire al conduttore del traghetto, prima dell'imbarco, il libretto di circolazione che attesti il peso e la portata del mezzo. Il veicolo con portata superiore a 10 tonnellate, quando carichi, devono esibire anche la bolla di pesa.

Art. 8

Il presente regolamento deve, a cura della Società armatrice dei traghetti, essere affisso in luogo ben visibile a bordo delle unità in servizio e presso i punti d'imbarco.

Ravenna 15 /07/2013

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA

